DECISIONE N. 715/78/CECA DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1978

relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5 e l'articolo 95, paragrafo 1,

visto il parere del comitato consultivo,

visto il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità [1],

considerando che gli articoli 47, 54, 58, 59, 64, 65, 66 e 68 del trattato conferiscono alla Commissione il potere di infliggere ammende e penalità di mora alle imprese e alle persone fisiche o giuridiche che contravvengono agli obblighi loro incombenti in materia di informazioni e di accertamenti, di investimenti, di produzione, di prezzi, di intese e di concentrazioni o di salari ;

considerando che dei poteri analoghi sono conferiti alla Commissione dalle raccomandazioni e decisioni prese ai sensi dell'articolo 95, paragrafi 1 e 2, il cui scopo è di regolare dei casi non previsti nel trattato ;

considerando che né gli articoli del trattato suindicati né gli atti adottati ai sensi di questi articoli prevedono alcuna prescrizione ;

considerando che per realizzare, conformemente all'articolo 5, gli obiettivi della Comunità definiti agli articoli 2, 3 e 4 del trattato, garantendo al tempo stesso la certezza del diritto, è necessario introdurre il principio della prescrizione e regolarne le modalità di applicazione ; che una tale regolamentazione, per essere completa, deve contemplare tanto il potere di infliggere ammende quanto il potere di procedere all'esecuzione delle decisioni che infliggono ammende e penalità di mora ; che essa deve fissare i termini della prescrizione, la data di decorrenza nonché gli atti che la interrompono o la sospendono ; che a tal fine occorre tener conto degli interessi delle parti in causa, come pure delle esigenze dell'amministrazione ;

considerando che la presente decisione deve applicarsi a tutte le disposizioni relative alle ammende o penalità di mora previste dal trattato così come dagli atti finora adottati per la sua applicazione ; che essa deve applicarsi ugualmente alle disposizioni previste nei futuri atti di applicazione,

[1] GU n. C 316 del 31. 12. 1977, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Prescrizione dell'azione

1. Il potere della Commissione di infliggere ammende per infrazioni alle disposizioni del trattato o alle disposizioni di applicazione è soggetto ad un termine di prescrizione di :

a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alle domande o dichiarazioni delle parti interessate, alla ricerca di informazioni o all'esecuzione di accertamenti ;

b) cinque anni per le altre infrazioni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

Articolo 2

Interruzione della prescrizione dell'azione

1. La prescrizione dell'azione è interrotta da qualsiasi atto della Commissione concernente l'istruzione o la repressione dell'infrazione. La prescrizione è interrotta dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno una parte che abbia partecipato all'infrazione.

Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione :

a) le domande scritte di informazioni della Commissione, nonché le decisioni con cui la Commissione esige le informazioni richieste ;

b) i mandati scritti di accertamento rilasciati ai propri agenti dalla Commissione, nonché le decisioni con cui la Commissione ordina accertamenti ;

c) l'inizio di una procedura da parte della Commissione ;

d) l'invio da parte della Commissione di una lettera che intimi alla parte interessata di presentare le proprie osservazioni a norma dell'articolo 36 del trattato.

2. L'interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le parti che abbiano partecipato all'infrazione.

3. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha inflitto un'ammenda entro tale termine ; quest'ultimo termine è prolungato della durata della sospensione di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Sospensione della prescrizione dell'azione

La prescrizione dell'azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione della Commissione.

Articolo 4

Prescrizione dell'esecuzione

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni che infliggono ammende o penalità di mora per infrazioni alle disposizioni del trattato o alle disposizioni di applicazione si prescrive in cinque anni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la decisione non è più impugnabile.

Articolo 5

Interruzione della prescrizione dell'esecuzione

1. La prescrizione dell'esecuzione è interrotta :

a) dalla notificazione di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, ovvero respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica ;

b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

2. Dopo ogni interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Articolo 6

Sospensione della prescrizione dell'esecuzione

La prescrizione dell'esecuzione rimane sospesa :

a) per tutto il periodo per il quale è stata concessa un'agevolazione di pagamento ;

b) per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 7

Applicazione nel tempo

La presente decisione si applica anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1978.

Per la Commissione

Raymond VOUEL

Membro della Commissione